Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 27 novembre 2006 — BVBA Van Landeghem/Belgische Staat

(Causa C-486/06)

(2007/C 20/17)

Lingua processuale: l'olandese

Ricorso proposto il 27 novembre 2006 dalla L & D, S.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 7 settembre 2006 causa T-168/04, L & D, S.A./UAMI

(Causa C-488/06 P)

(2007/C 20/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti nella causa principale

Ricorrente: BVBA Van Landeghem

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

«Se i pick-up — in quanto motoveicoli consistenti da un lato in una cabina chiusa che serve da cabina passeggeri, in cui dietro il sedile o la panchina del guidatore si trovano sedili pieghevoli o estraibili con cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio, e d'altro lato in un compartimento di carico separato dalla cabina, non più alto di 50 centimetri che può essere aperto solo dal lato posteriore e privo di possibilità di assicurare un carico — provvisti di un interno full option molto lussuoso (compresi sedili regolabili elettronicamente, in cuoio, specchietti e finestrini elettrici, impianto stereo con lettore CD, ecc.), un sistema di frenaggio ABS, un motore a benzina automatico da 4 a 8 litri con consumo molto elevato, trazione integrale e cerchioni (sportivi) di lusso, nell'immissione in libera pratica e nella denuncia di immissione in consumo nel periodo tra il 10 aprile 1995 e il 4 dicembre 1997 dovessero essere classificati alla voce 8703 della nomenclatura combinata allora in vigore [originariamente stabilita con regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 (1), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune] come autoveicoli da turismo ed altri veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, oppure alla voce 8704 della nomenclatura combinata a quel tempo vigente, come autoveicoli per il trasporto di merci, oppure ancora ad una voce diversa dalle voci 8703 o 8704 della nomenclatura combinata a quel tempo vigente».

Parti

Ricorrente: L & D, S.A. (rappresentante: avv. S. Miralles Miravet)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Julios Sämann Ltd

Conclusioni del/della/dei/delle ricorrente(i)

- Annullamento integrale della sentenza del Tribunale di primo grado;
- Annullamento dei punti 1 e 3 della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 15 marzo 2004, per la parte in cui dispongono, da un lato, il parziale annullamento della decisione della divisione di opposizione ed il rifiuto di registrare il marchio richiesto per i prodotti delle classi 3 e 5 e, dall'altro, la condanna di ciascuna delle parti a sopportare le spese da esse sostenute nei procedimenti di opposizione e di ricorso;
- Condanna dell'UAMI al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1).

Il Tribunale di primo grado avrebbe violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, avendo concluso che: (i) il marchio comunitario anteriore n. 91.991 ha acquistato carattere distintivo; (ii) il marchio figurativo con elemento denominativo di cui si chiede la registrazione («Aire Limpio», n. 252.288) ed il marchio figurativo comunitario anteriore n. 91.991 sono simili; (iii) esiste un rischio di confusione.

⁽¹⁾ GU L 256, pag. 236.

La divisione di opposizione dell'UAMI (decisione 25 febbraio 2003) e la commissione di ricorso (decisione 15 marzo 2004) hanno limitato il loro esame al marchio di cui richiede la registrazione («Aire Limpio», n. 252.288) ed al marchio comunitario anteriore n. 91.991. Tuttavia, il Tribunale di primo grado si è fondato altresì su documenti relativi ad altri marchi, in particolare al marchio internazionale n. 328.915, «ARBRE MAGIQUE». Di conseguenza, la motivazione della sentenza impugnata fa riferimento ad un marchio che lo stesso convenuto aveva escluso dalla sua analisi comparativa sul rischio di confusione. In tal modo, la ricorrente non può adeguatamente difendersi dalle affermazioni e dai dati relativi ad altri marchi, diversi dal marchio comunitario n. 91.991 su cui si basa la sentenza del Tribunale di primo grado, oggetto di impugnazione.

IT

(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 novembre 2006 Consorzio Elisoccorso San Raffaele/Elilombarda s.r.l.

(Causa C-492/06)

(2007/C 20/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Consorzio Elisoccorso San Raffaele

Convenuta: Elilombarda s.r.l.

Questione pregiudiziale

«Se l'art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE (1), che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE (2), che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, debba essere interpretato nel senso che osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto possa essere proposto a titolo individuale da uno solo dei membri di un'associazione temporanea priva di personalità giuridica, che ha partecipato in quanto tale ad una procedura d'aggiudicazione di un appalto pubblico e non si è vista attribuire il detto appalto».

- (1) GU L 395, p. 33. (2) GU L 209, p. 1.

Ricorso proposto il 30 novembre 2006 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), 6 settembre 2006, causa T-304/04, Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana, Wam SpA

(Causa C-494/06 P)

(2007/C 20/20)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica italiana, Wam SpA

Conclusioni

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 6 settembre 2006 nelle cause riunite T-304/04 e T-316/04, Repubblica italiana e Wam/Commissione delle Comunità europee e, per effetto,
- statuendo definitivamente sulla controversia, respingere detto ricorso in quanto infondato;
- alternativamente, rinviare la causa al Tribunale per un nuovo giudizio;
- condannare la Repubblica italiana e Wam SpA alle spese di entrambi i gradi di giudizio.